



REGOLAMENTO

DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE
REGIONALE N.60 DEL 13 APRILE 1995
ADEGUATO AI SENSI DELLA SUCCESSIVA LEGGE
REGIONALE N.28 DEL 20 NOVEMBRE 2002

Torino, 26/11/2003

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI	4
<i>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</i>	4
Articolo 1 – Identità e compiti di Arpa Piemonte	4
Articolo 2 – Finalità organizzative	4
Articolo 3 – Componenti organizzative	5
Articolo 4 – Organizzazione dirigenziale	7
Articolo 5 – Politiche per il personale e formazione	8
<i>CAPO II - DEFINIZIONI</i>	9
Articolo 6 – Programmazione strategica	9
Articolo 7 – Controllo e valutazione strategica	9
Articolo 8 – Controllo di gestione	9
Articolo 9 – Valutazione dei Dirigenti	10
Articolo 10 – Sistema di gestione per la qualità	10
Articolo 11 – Sistema informativo	10
Articolo 12 – Processi aziendali	10
TITOLO II - LE FUNZIONI DI GOVERNO	12
<i>CAPO I - COMPOSIZIONE DELLE FUNZIONI DI GOVERNO</i>	12
Articolo 13 – Direttore Generale	12
Articolo 14 – Direttore Amministrativo	13
Articolo 15 – Direttore Tecnico	14
<i>CAPO II - FUNZIONI COLLEGIALI DI GOVERNO</i>	14
Articolo 16 – Staff di Direzione	14
Articolo 17 – Nucleo di valutazione	15
Articolo 18 – Ufficio di Direzione e Conferenza dei Responsabili di Struttura complessa	15
Articolo 19 – Controllo ispettivo interno	16
Articolo 20 – Strutture organizzative semplici di staff	16
TITOLO III - LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE	17
<i>CAPO I - AUTONOMIA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE</i>	17
Articolo 21 – Caratteristiche delle Strutture organizzative	17
Articolo 22 – Autonomia gestionale e tecnico professionale delle Strutture complesse	18
Articolo 23 – Autonomia gestionale e tecnico professionale delle Strutture semplici	19
Articolo 24 – Autonomia tecnico professionale dei Dirigenti con incarico professionale	19
<i>CAPO II - ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI</i>	20
Articolo 25 – Istituzione e attivazione delle Strutture complesse	20
Articolo 26 – Istituzione e attivazione delle Strutture semplici interne alle Strutture complesse	20
Articolo 27 – Istituzione e attivazione degli incarichi professionali dell'area della Dirigenza	20
<i>CAPO III - ORGANIGRAMMA</i>	21
SEZIONE I - Strutture organizzative complesse per prodotto o funzione	21
Articolo 28 – SC 02 : Area delle attività regionali per il coordinamento in materia ambientale	21
Articolo 29 – SC 03 : Area delle attività regionali per il rischio industriale e sviluppo economico compatibile	22

Articolo 30 – SC 04 : Area delle attività regionali per il coordinamento in materia di prevenzione dei rischi geologici	24
Articolo 31 – SC 05 : Area delle attività regionali in materia di previsione e monitoraggio ambientale	25
SEZIONE II - Dipartimenti territoriali	27
Articolo 32 – Dipartimenti territoriali	27
Articolo 33 – Strutture organizzative afferenti ai Dipartimenti territoriali	28
SEZIONE III - Strutture territoriali per la prevenzione del rischio geologico	28
Articolo 34 – Strutture territoriali per la prevenzione del rischio geologico	28
Articolo 35 – Individuazione delle Strutture organizzative per la prevenzione del rischio geologico	30
SEZIONE IV - Strutture di supporto	30
Articolo 36 – Strutture funzionali di supporto	30
Articolo 37 – SC 17 : Struttura degli uffici amministrativi	30
Articolo 38 – SC 18 : Struttura della gestione e dello sviluppo delle risorse umane	31
Articolo 39 – SC 19 : Struttura degli uffici tecnico logistici	32
SEZIONE V - Centri regionali di rilevanza strategica	33
Articolo 40 – Centri regionali di rilevanza strategica	33
Articolo 41 – SC 20 : Centro regionale per l'epidemiologia e la salute ambientale	33
Articolo 42 – SC 21 : Centro regionale per le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	34
Articolo 43 – SC 22 : Centro regionale per le ricerche territoriali e geologiche	35
TITOLO IV - SISTEMI OPERATIVI	37
<i>CAPO I - SISTEMI OPERATIVI</i>	<i>37</i>
Articolo 44 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile	37
Articolo 45 – Controllo strategico e di gestione	37
Articolo 46 – Controllo qualità	38
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	39
<i>CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>39</i>
Articolo 47 – Logotipo di Arpa Piemonte	39
Articolo 48 – Immagine coordinata di Arpa Piemonte	39
Articolo 49 – Norme applicabili	39
Articolo 50 – Adeguamento delle dimensioni strutturali	40
Articolo 51 – Riorganizzazione delle attività di laboratorio	40
<i>CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i>	<i>40</i>
Articolo 52 – Attuazione	40
STRUTTURA ARPA	42

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - IDENTITÀ E COMPITI DI ARPA PIEMONTE

1. Arpa Piemonte è ente di diritto pubblico istituito dalla Regione Piemonte con legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (*Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale*) integrata e modificata con il testo della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (*Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300*), in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n.61.
2. Arpa Piemonte è dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale, contabile ed è posta sotto la vigilanza del Presidente della Giunta Regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della previsione, prevenzione e tutela ambientale.
3. Le finalità e i compiti istituzionali di Arpa Piemonte sono definiti dalle norme nazionali e regionali in materia ambientale.
4. Le attività di Arpa Piemonte concorrono al raggiungimento anche degli obiettivi previsti dai programmi adottati dall'Unione Europea per l'ambiente, quali:
 - a) cambiamenti climatici;
 - b) natura e biodiversità;
 - c) ambiente e salute e qualità della vita;
 - d) risorse naturali e rifiuti.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ ORGANIZZATIVE

1. Arpa Piemonte esercita attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica e altre attività utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli e associati, nonché alle Aziende Sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale.
2. L'organizzazione di Arpa Piemonte è strumentale al raggiungimento delle politiche e delle programmazioni che, in materia ambientale e ciascuno per la propria competenza, la Regione Piemonte e la Direzione Generale dell'Agenzia approvano e attuano.
3. Tutta l'azione amministrativa di Arpa Piemonte è improntata alla realizzazione di obiettivi della più sollecita conclusione dei procedimenti, senza aggravii delle procedure e degli adempimenti istruttori per i destinatari finali dell'azione.
4. Il sistema di relazione tra le diverse strutture organizzative è improntato a criteri che consentano la partecipazione, il coinvolgimento, la condivisione e l'integrazione di tutte le funzioni che, ai diversi livelli dell'organizzazione, contribuiscono allo svolgimento dei processi.
5. Arpa Piemonte privilegia nei propri metodi e percorsi operativi scelte che orientino l'attività all'agire per processi, anziché per singoli atti; ciò può avvenire solamente superando i vincoli delle relazioni per gerarchia e per funzione, ponendo come metodo ispiratore il lavorare per obiettivi e risultati, in modo sinergico e trasversale.

6. La gestione per processi programmata ed attuata da Arpa Piemonte presuppone l'adozione di logiche di committente-fornitore non solo nei rapporti esterni, ma anche interni all'Agenzia, con lo sviluppo della capacità di rilevare e di valutare i bisogni del proprio cliente di riferimento al fine di ricercare la sua soddisfazione, anche attraverso il miglioramento della qualità del proprio prodotto.
7. I processi realizzati da Arpa Piemonte discendono dalla programmazione strategica e sono caratterizzati in termini di risultati attesi, vincoli, elementi in ingresso e risorse necessarie alla loro realizzazione.
8. Sulla base delle convenzioni appositamente stipulate dalla Regione Piemonte con le Province piemontesi, sono stabiliti i criteri di dipendenza funzionale dei Dipartimenti territoriali di Arpa Piemonte.
9. Arpa Piemonte valorizza e promuove collaborazioni di attività di processi primari con il sistema delle Autonomie locali e degli altri Enti pubblici.
10. Sotto l'aspetto funzionale, l'organizzazione di Arpa Piemonte è principalmente orientata alla suddivisione marcata dei seguenti elementi:
 - a) funzioni di direzione generale, di governo aziendale, di controllo guida strategico, di verifica e organizzazione;
 - b) funzioni di consulenza, supporto e monitoraggio alle politiche istituzionali in materia ambientale, di produzione di servizi informativi, di prevenzione e protezione ambientale e territoriale e di previsione dei rischi naturali;
 - c) funzioni di sorveglianza e ispezione attribuite per legge e con la finalità di tutela dell'ambiente ed assegnate a specifiche strutture organizzative; solo queste hanno facoltà di produrre atti e svolgere funzioni relative a procedimenti penali, fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del Codice di procedura penale;
 - d) funzioni strumentali di laboratorio, ricerca scientifica e tecnologica a supporto delle attività finali;
 - e) funzioni di supporto necessarie allo svolgimento delle attività.
11. Le funzioni di cui alle lettere b), c), e d) del comma precedente sono strategiche per la realizzazione delle politiche di Arpa Piemonte.

ARTICOLO 3 - COMPONENTI ORGANIZZATIVE

1. L'ambiente di riferimento in cui interviene Arpa Piemonte è caratterizzato da frequenti cambiamenti ed alta interdipendenza; esso richiede un elevato grado di coordinamento e di elaborazione delle informazioni. Per affrontare tale ambiente l'organizzazione di Arpa Piemonte, nella sua variabile strutturale, prevede:
 - a) una dimensione di governo e controllo realizzata dalla Direzione Generale;
 - b) una dimensione di gestione operativa realizzata da una struttura con la forma a matrice con duplice suddivisione per prodotto o funzione e per area geografica.
2. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la produttività e l'economicità nella gestione e l'identificazione di responsabilità univocamente definite, l'articolazione interna di Arpa Piemonte è costituita da strutture organizzative che aggregano risorse umane e tecnologiche in relazione a

- precisi obiettivi e risultati aziendali. In rapporto al grado di complessità tali strutture organizzative sono distinte in:
- a) Strutture organizzative complesse;
 - b) Strutture organizzative semplici.
3. Le Strutture organizzative complesse si distinguono in:
- a) Strutture organizzative specializzate per prodotto o funzione; sono strutture organizzative che esercitano la loro competenza su tutto il territorio regionale nell'ambito di particolari tematiche; costituiscono le righe della struttura organizzativa a matrice di Arpa Piemonte;
 - b) Strutture organizzative specializzate per area geografica; sono strutture organizzative che esercitano la loro competenza su specifiche estensioni territoriali in ambito sub regionale; costituiscono le colonne della struttura organizzativa a matrice di Arpa Piemonte.
4. In ambito sub-regionale sono responsabili delle relazioni con le parti esterne interessate e della qualità dei servizi erogati i Responsabili delle Strutture organizzative complesse per prodotto o funzione ed i Responsabili delle Strutture organizzative complesse per area geografica.
5. In ambito regionale e sovra-regionale sono responsabili delle relazioni con le parti esterne interessate e della qualità dei servizi erogati i Responsabili delle Strutture organizzative complesse per prodotto o funzione.
6. I procedimenti amministrativi attivati su esposto o istanza del Cittadino, sono di competenza e di responsabilità delle Strutture organizzative complesse per area geografica; le Strutture organizzative complesse per prodotto o funzione restano responsabili in ordine agli atti endoprocedimentali (relazioni, prelievi, campioni, misure ecc..) richiesti dal Responsabile del procedimento, nonché in ordine ai tempi di elaborazione dei medesimi atti.
7. Un punto di intersezione della matrice rappresenta la condivisione delle risorse umane tra un Responsabile di Struttura organizzativa complessa per prodotto o funzione e un Responsabile di Struttura organizzativa complessa per area geografica.
8. Le risorse umane condivise sono individuate con provvedimento specifico del Direttore Generale; possono essere individuate in singole persone oppure in Responsabili di Strutture organizzative semplici. Quando al punto di intersezione è individuato un Responsabile di Struttura organizzativa semplice, le risorse umane a questa assegnate dipendono esclusivamente da tale Responsabile.
9. I Responsabili delle Strutture organizzative complesse per prodotto o funzione e per area geografica definiscono, attraverso l'istituto della negoziazione, gli obiettivi da assegnare ai punti di intersezione della matrice, condividendo in tal modo la relativa responsabilità decisionale.
10. Con provvedimento motivato del Direttore Generale, la condivisione della responsabilità decisionale, rispetto al punto di intersezione della matrice, può essere diversamente ripartita tra il Responsabile di Struttura organizzativa complessa per prodotto o funzione ed il Responsabile di Struttura organizzativa complessa per area geografica.
11. L'organizzazione di Arpa Piemonte è stabilita nella sua variabile non strutturale con i seguenti sistemi operativi:
- a) controllo e valutazione strategica come verifica del criterio di adeguatezza dell'azione dell'Agenzia;

- b) controllo di gestione e valutazione della dirigenza come verifica dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione dell'Agenzia;
 - c) controllo degli atti e dei procedimenti in ordine alla legittimità contabile ed amministrativa come verifica dei criteri di regolarità, trasparenza ed imparzialità dell'azione dell'Agenzia.
12. Arpa Piemonte, fatta salva la concertazione prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali, si articola in:
- a) centri di responsabilità gestionale, con incarichi di direzione di Strutture complesse e semplici;
 - b) incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE DIRIGENZIALE

1. L'organizzazione dirigenziale di Arpa Piemonte è così suddivisa:
- a) dirigenza gestionale: è rappresentata dai Responsabili di Struttura organizzativa per i quali l'attribuzione della funzione primaria e il sistema di valutazione sono incentrati sulle seguenti capacità manageriali:
 - 1) guida dell'unità organizzativa;
 - 2) raggiungimento degli obiettivi di gestione;
 - 3) organizzazione.
 - b) dirigenza professionale: è rappresentata dai Dirigenti ai quali viene assegnato uno specifico incarico di responsabilità professionale ed il cui mandato è direttamente connesso ai risultati di ricerca, consulenza, organizzazione tecnica del lavoro.
2. Ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, i rapporti di lavoro dei Dirigenti responsabili delle Aree funzionali sono regolati da contratto di diritto privato. Possono inoltre essere regolati da contratto di diritto privato, ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, gli incarichi degli altri Responsabili di Struttura organizzativa complessa. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche. Qualora provenienti da Enti pubblici, ovvero dipendenti Arpa Piemonte, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, della l. r. 60/1995 come modificato dalla l.r.28/2002.
3. L'incarico di direzione di Struttura organizzativa complessa è attribuito dal Direttore Generale con provvedimento motivato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Qualora il Direttore Generale cessi per qualsiasi motivo di ricoprire tale incarico, i dirigenti di Struttura complessa decadono dalle funzioni entro tre mesi dalla data di cessazione. Possono essere riconfermati nell'incarico.
4. Gli incarichi di responsabilità di Struttura organizzativa semplice e gli incarichi di natura professionale sono attribuiti dal Direttore Generale con provvedimento motivato a seguito di procedure ad evidenza riservata agli interni, sentiti i relativi Responsabili di Struttura organizzativa complessa.
5. Per ogni Struttura organizzativa viene individuato il vicario del responsabile che sostituisce il titolare in caso di assenza o impedimento, nominato dal Direttore Generale su proposta del relativo Responsabile di Struttura. Allo scadere dell'incarico del Responsabile scade l'incarico del vicario.

6. Gli incarichi professionali ad alta specializzazione hanno valenza regionale e pertanto vengono collocati all'interno della Direzione Generale, delle quattro Aree funzionali, dei Centri Regionali e delle rispettive Strutture organizzative semplici. Questi vengono assegnati secondo le modalità descritte al comma 4.
7. Gli altri incarichi professionali possono essere individuati, oltre che all'interno delle strutture di cui al comma precedente, anche all'interno delle altre Strutture organizzative complesse previste dal presente Regolamento. Questi vengono assegnati secondo le modalità descritte al comma 4.
8. Il Direttore Generale può istituire Strutture temporanee per la realizzazione di specifiche attività temporanee. Con il provvedimento istitutivo, il Direttore Generale:
 - a) definisce obiettivi, compiti, funzioni e responsabilità della Struttura;
 - b) individua il responsabile;
 - c) definisce le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
 - d) stabilisce la durata della Struttura;
 - e) individua, nel caso di attività che interessano più Strutture complesse, la collocazione organizzativa della Struttura temporanea.
9. Gli incarichi di direzione di Struttura organizzativa complessa, di Struttura organizzativa semplice e gli incarichi professionali possono essere revocati in qualunque momento – previa verifica degli organismi contrattualmente preposti alla verifica dei Dirigenti e applicazione della normativa contrattuale specifica – in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale, in caso di risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed in caso di responsabilità gravi e reiterate. E' fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle norme del Codice civile sul recesso del contratto.
10. Il rinnovo degli incarichi di direzione di Struttura organizzativa complessa, di Struttura organizzativa semplice e degli incarichi professionali è disposto – previa verifica degli organismi contrattualmente preposti alla verifica dei Dirigenti – prima della scadenza del termine, con provvedimento motivato del Direttore Generale in relazione ai risultati conseguiti, al grado di realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati nonché al livello di efficienza raggiunto dalla Struttura organizzativa affidata.
11. Nel rispetto delle clausole di cui ai CC.CC.NN.L. vigenti tutti gli incarichi affidati ai Dirigenti (di Struttura o Professionale) sono soggetti a valutazione differenziata in merito alla complessità, alle attività, alle risorse assegnate e a tutti i parametri che ne determinano il peso e la posizione organizzativa.

ARTICOLO 5 – POLITICHE PER IL PERSONALE E FORMAZIONE

1. Per Arpa Piemonte il sistema di politiche del personale è elemento indispensabile per l'efficace gestione del personale.
2. Arpa Piemonte valorizza le professionalità di tutti gli operatori e in particolare l'autonomia professionale derivante dalle innovazioni legislative e dai contenuti delle declaratorie di cui ai CC.CC.NN.L.
3. I principi generali ai quali Arpa Piemonte si ispira per la gestione del personale sono:
 - a) selezionare il personale secondo criteri di valorizzazione dei requisiti, in riferimento alle esigenze di risorse umane dell'Agenzia;

- b) motivare il personale alla comprensione e alla gestione del cambiamento;
 - c) coinvolgere e valorizzare al massimo le risorse umane per promuovere il cambiamento in vista del miglioramento dei servizi erogati e dello sviluppo organizzativo;
 - d) migliorare il coinvolgimento del personale nello sviluppo delle proprie funzioni;
 - e) promuovere il raggiungimento degli obiettivi definiti dai vertici aziendali;
 - f) considerare la formazione permanente uno degli strumenti importanti per il miglioramento della qualità dei servizi e delle produzioni.
4. Arpa Piemonte riconosce il valore strategico della formazione quale strumento fondamentale di valorizzazione delle risorse umane e leva essenziale per accrescere e potenziare le capacità professionali di ciascun dipendente, anche ai fini delle progressioni economiche orizzontali e verticali. Arpa garantisce uguali opportunità di accesso ai percorsi formativi a tutti gli operatori.
5. La formazione continua di tutto il personale rappresenta strumento necessario alla realizzazione dell'apprendimento organizzativo, presupposto indispensabile al miglioramento continuo della qualità dei servizi; in questo contesto si inseriscono altresì tutte le azioni volte ad attivare e sostenere i processi di comunicazione interna, con particolare riferimento alla capacità di ascolto.
6. Nell'ambito del sistema delle politiche del personale particolare rilievo assume il processo di valutazione ed i meccanismi di incentivazione ad esso collegati.
7. Le politiche dell'Agenzia in materia di formazione professionale sono oggetto di verifica di efficacia e di rispetto dei principi di cui al presente articolo mediante l'istituzione di apposita Commissione paritetica.

CAPO II - DEFINIZIONI

ARTICOLO 6 – PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

1. Con il termine di programmazione strategica, ovvero di pianificazione, si intende l'insieme di metodologie, processi e strumenti a supporto della elaborazione delle politiche e dei piani strategici e della loro traduzione in una programmazione gestionale e operativa incidente sul bilancio per quanto di competenza, nonché dell'effettuazione di manovre correttive coerentemente con le leve di indirizzo a disposizione. La programmazione strategica ha lo scopo di orientare le attività e i risultati della Direzione Generale e delle Strutture organizzative verso le missioni istituzionali e le politiche pubbliche definite dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 7 – CONTROLLO E VALUTAZIONE STRATEGICA

1. Per controllo e valutazione strategica si intende il processo di valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, anche come disposto dalla legge regionale 11 aprile 2001 n.7. Supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico – amministrativo.

ARTICOLO 8 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. Con il termine di controllo di gestione si intende il processo diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'Agenzia, anche come disposto dalla legge regionale 11 aprile 2001 n.7.

2. Supporta la Direzione Generale nella valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e del livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi programmati.
3. E' svolto in riferimento ai singoli Centri di Responsabilità, verificando i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e gli eventuali ricavi.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

1. La valutazione dei Dirigenti è l'insieme di metodologie, processi e strumenti per la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale attraverso la valutazione delle prestazioni, nonché dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative, come disposto dalla legge regionale 11 aprile 2001 n.7, anche ai fini premianti in una logica meritocratica.

ARTICOLO 10 – SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

1. Per sistema di gestione per la qualità si intende l'insieme di metodologie, processi e strumenti finalizzati alla definizione, adozione e pubblicazione degli standard di qualità, dei criteri di misurazione della stessa, in termini di soddisfacimento delle esigenze ed aspettative delle parti interessate e di valutazione del relativo grado di raggiungimento. Assicura altresì le condizioni di tutela degli Utenti.

ARTICOLO 11 – SISTEMA INFORMATIVO

1. Per sistema informativo si intende l'insieme di metodologie, processi e strumenti che regolano la condivisione e la distribuzione delle informazioni, nonché la raccolta dei dati rilevanti per la gestione dell'Arpa. La sua formalizzazione implica l'individuazione delle caratteristiche dei dati e la definizione delle procedure impiegate per la gestione dell'informazione, consentendo quindi anche l'utilizzo di tecnologia informatica.

ARTICOLO 12 – PROCESSI AZIENDALI

1. I processi aziendali si suddividono in processi di direzione, processi primari e processi di supporto.
2. Per processi di direzione si intendono quelli finalizzati alla definizione di vincoli necessari alla realizzazione ed al miglioramento degli altri processi aziendali.
3. Per processi primari si intendono quelli finalizzati alla realizzazione del prodotto o servizio finale, anche se interni alla catena di realizzazione. I servizi erogati in campo ambientale da Arpa Piemonte si realizzano attraverso processi di:
 - a) relazione con soggetti ed oggetti ambientali;
 - b) acquisizione di informazioni ambientali;
 - c) gestione di informazioni ambientali;
 - d) produzione della conoscenza ambientale;
 - e) monitoraggio e controllo.
4. Per processi di supporto si intendono quelli finalizzati alla fornitura delle risorse necessarie agli altri processi aziendali.



- **REGOLAMENTO** -

5. I processi realizzati da Arpa Piemonte sono caratterizzati da costante attenzione alla scelta della miglior tecnologia disponibile per diminuire l'impatto ambientale ed ai valori etici che ispirano la gestione d'azienda, nella consapevolezza della sempre maggiore necessità di presentare la propria immagine e di farsi riconoscere come attore socialmente responsabile.

TITOLO II - LE FUNZIONI DI GOVERNO

CAPO I - COMPOSIZIONE DELLE FUNZIONI DI GOVERNO

ARTICOLO 13 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nominato dalla Giunta Regionale, è l'organo cui competono tutti i poteri e le prerogative previsti dalle normative vigenti, ivi compresa la rappresentanza legale dell'Agenzia.
2. Risponde al Presidente della Giunta Regionale del proprio operato, nell'ambito della programmazione regionale. Promuove, con piena autonomia, l'attuazione delle politiche dell'Agenzia, finalizzate al perseguimento degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela ambientale e territoriale e del coordinamento delle attività di prevenzione, nel rispetto dei vincoli determinati dalle risorse disponibili di cui garantisce l'utilizzo.
3. Al Direttore Generale spettano tutte le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, sia per la definizione degli obiettivi strategici, sia per quelli relativi alla gestione corrente, al fine di assicurare il buon governo dell'Agenzia.
4. Le competenze del Direttore Generale si distinguono in competenze "di governo" e competenze "di gestione".
5. Rientrano fra le competenze di governo:
 - a) la definizione degli obiettivi dei programmi aziendali da attuare nel quadro della programmazione regionale e provinciale, con indicazione contestuale delle relative priorità e individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento, anche sulla base delle proposte formulate dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Tecnico, con il supporto dell'Ufficio di Direzione;
 - b) l'adozione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione dell'Agenzia;
 - c) la verifica ed il controllo dei risultati della gestione e dell'adesione alle direttive generali impartite, con il supporto del Nucleo di Valutazione e dei Collegi tecnici eventualmente previsti;
 - d) la nomina e la revoca del Direttore Amministrativo, del Direttore Tecnico e dei Componenti dello Staff di Direzione;
 - e) la nomina del Nucleo di Valutazione;
 - f) la nomina dei Collegi tecnici eventualmente previsti e dei relativi Componenti, le cui funzioni ed attività vengono riconosciute ai sensi delle normative vigenti;
 - g) l'adozione e la modificazione del presente Regolamento di organizzazione;
 - h) l'adozione di tutti gli atti di "alta amministrazione" e soggetti alla vigilanza da parte del Presidente della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dalla normativa o dalle direttive regionali in materia e, in particolare, l'adozione di tutti gli atti programmatici, di bilancio, di budget e di conto consuntivo, relativi alla dotazione organica;
 - i) la nomina e la revoca dei Responsabili delle Strutture, nonché il conferimento di ogni incarico dirigenziale comportante attribuzione di funzioni, anche su iniziativa del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

- j) l'adozione degli atti di regolamentazione interna per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento dell'Agenzia;
 - k) l'approvazione dei programmi operativi delle Strutture complesse;
 - l) l'approvazione delle convenzioni con Soggetti pubblici e privati esterni all'Agenzia;
 - m) l'adozione di tutti quegli atti che la normativa attribuisce alla sua diretta competenza in quanto titolare della funzione di governo dell'Agenzia.
6. Il Direttore Generale ha altresì, in relazione al riconoscimento della titolarità dei poteri di gestione, la responsabilità della gestione complessiva dell'Agenzia.
 7. Con apposito atto, il Direttore Generale individua tra i componenti dello staff, il Direttore Amministrativo e il Direttore tecnico, il soggetto incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento, ferme restando le deleghe attribuite ai sensi dello Statuto dell'Agenzia.
 8. Il Direttore Generale, con appositi provvedimenti, può disporre la delega di funzioni di gestione di sua competenza a favore dei Dirigenti dell'Agenzia, secondo criteri e modalità propri della disciplina dell'istituto.
 9. Nello svolgimento dei propri compiti, il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico, ciascuno per le proprie competenze.
 10. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico, nell'esercizio delle funzioni proprie e delegate e in particolare nell'ipotesi di assenza o impedimento del Direttore Generale agiscono in stretta collaborazione per assicurare la massima integrazione operativa fra area tecnica e area amministrativa.
 11. Per il ruolo di cui al precedente comma, il Direttore Amministrativo si avvale dei Dirigenti responsabili di struttura.
 12. Gli atti amministrativi del Direttore Generale a rilevanza esterna vengono assunti nella forma del decreto.

ARTICOLO 14 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore Amministrativo contribuisce al governo dell'Arpa assumendo diretta responsabilità delle funzioni ad esso assegnate, coadiuva il Direttore Generale e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale.
2. Il Direttore Amministrativo governa e sovrintende tutte le attività amministrative secondo le modalità proprie dell'indirizzo o del controllo, esercitando nei riguardi delle medesime funzioni di indicazione e di verifica dell'attività svolta, con particolare riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari, al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa, al sistema di garanzie del Cittadino, alle tecniche di marketing, di informazione e comunicazione interna - esterna, alle strategie di gestione del patrimonio, all'integrazione organizzativa e ai sistemi operativi.
3. Il Direttore Amministrativo ha la responsabilità di governare l'organizzazione in modo da garantire l'efficienza e lo sviluppo dei servizi informativi, sia consuntivi che previsionali, garantendo che la trasmissione dei dati da rendere a terzi sia rispettosa dei tempi dovuti. Sviluppa, inoltre, la rappresentazione economica e finanziaria dell'attività aziendale avvalendosi degli strumenti costituiti dagli Uffici preposti e riferisce nel merito al Direttore Generale.

4. Attiva le necessarie iniziative atte ad assistere, come fornitore interno, alle attività istituzionali, all'acquisizione di risorse umane e finanziarie. Garantisce la qualità delle procedure organizzative di natura amministrativa e logistica e la legittimità dell'attività e degli atti.
5. Presiede la Conferenza dei Responsabili di Struttura Complessa e il Controllo Ispettivo interno, è componente di diritto dell'Ufficio di Direzione e fornisce parere obbligatorio non vincolante al Direttore Generale sugli atti adottati. In caso di assenza del Direttore Amministrativo, il parere è reso da un Componente dello Staff, esperto in materie giuridiche ed amministrative, individuato dal Direttore Generale con specifico provvedimento.
6. Il Direttore Amministrativo esercita altresì:
 - a) le competenze delegate dal Direttore Generale;
 - b) le competenze assegnate specificatamente dalla normativa.

ARTICOLO 15 - DIRETTORE TECNICO

1. Il Direttore Tecnico, contribuisce al governo dell'Agenzia attraverso la definizione delle linee strategiche, delle politiche aziendali finalizzate alla garanzia di equità nella opportunità di accesso e al raggiungimento del miglior rapporto efficacia - efficienza e qualità nella allocazione delle risorse e nella produzione delle attività.
2. Il governo tecnico dell'Agenzia fa capo al Direttore Tecnico che è responsabile sia della qualità sia dell'efficienza tecnica ed operativa della produzione di attività, sia della distribuzione dei servizi orientati al singolo o alla collettività.
3. Per questo suo ruolo si avvale dei Responsabili di Struttura complessa e, se necessario, degli altri Dirigenti responsabili.
4. In particolare, il Direttore Tecnico governa e sovrintende le attività tecniche ai fini organizzativi ed ambientali, secondo le modalità proprie dell'indirizzo e del controllo, con particolare riferimento alle tematiche della qualità e della appropriatezza della performance, dell'integrazione organizzativa del sistema informativo, della valutazione, della sperimentazione della ricerca e della formazione, della progettazione e dell'aggiornamento tecnologico.
5. Il Direttore Tecnico esercita altresì:
 - a) le competenze delegate dal Direttore Generale;
 - b) le competenze assegnate specificatamente dalla normativa.
6. E' componente di diritto dell'Ufficio di Direzione e fornisce parere obbligatorio non vincolante al Direttore Generale sugli atti adottati.
7. Qualora il Direttore Tecnico non sia nominato, le funzioni di cui al presente articolo sono riassunte in capo al Direttore Generale.

CAPO II - FUNZIONI COLLEGIALI DI GOVERNO

ARTICOLO 16 - STAFF DI DIREZIONE

1. I Componenti lo Staff di Direzione coadiuvano, ciascuno per la propria competenza professionale e specialistica, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico, nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Al fine di una corretta, trasparente, efficace ed efficiente gestione dell'Agenzia, i Componenti devono partecipare attivamente alla gestione, fornendo alla Direzione Generale gli approfondimenti e le attività richieste.
3. Con formale provvedimento, il Direttore Generale fissa per ciascun Componente dello Staff specifici obiettivi aziendali definendone priorità, scadenze e modalità di verifica dell'attuazione.

ARTICOLO 17 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è istituito in adempimento a quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59) ed ai sensi dei CC.CC.NN.L.L. che si applicano al personale delle Arpa.
2. È nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale ed è presieduto da un componente lo Staff di Direzione nominato dal Direttore Generale. E' costituito da un numero massimo di sette esperti nel settore dei controlli interni, esterni all'Agenzia, individuati in base ad un curriculum personale.
3. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di:
 - a) verificare, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione, da parte dei Dirigenti, delle risorse distribuite ed introitate, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - b) verificare e valutare i risultati raggiunti dai singoli Dirigenti Responsabili di Struttura complessa ed anche di Struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse, in rapporto alle funzioni, agli incarichi e agli obiettivi assegnati agli stessi;
 - c) verificare il grado di applicazione del Regolamento e la coerenza nel tempo del modello organizzativo, attraverso l'analisi delle risultanze di rapporti periodici appositamente realizzati;
 - d) definire le metodologie necessarie allo svolgimento dei propri compiti di valutazione e verifica;
 - e) fornire relazioni e pareri, su richiesta della Direzione Generale.

ARTICOLO 18 - UFFICIO DI DIREZIONE E CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA COMPLESSA

1. L'Ufficio di Direzione è composto come disposto dall'articolo 9 comma 8 della l.r. 60/1995 e s.m.i..
2. L'Ufficio di Direzione formula pareri obbligatori e non vincolanti in ordine alla funzione di governo del Direttore Generale, con particolare riferimento:
 - a) alla definizione della programmazione pluriennale dell'Agenzia in merito alle attività e ai progetti;
 - b) all'orientamento delle scelte in materia di sviluppo delle attività e innovazione delle tecnologie;
 - c) alla definizione delle politiche generali di gestione e sviluppo delle risorse umane ed alla elaborazione, su delega del Direttore Generale, dei piani formativi e di aggiornamento dell'Agenzia.

3. L'Ufficio di Direzione è convocato dal Direttore Generale in ordine all'assolvimento delle funzioni attribuite e in ogni caso almeno una volta al semestre.
4. Al fine di realizzare l'unitarietà complessiva dell'azione gestionale ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative è istituita la Conferenza dei Responsabili di Struttura complessa.
5. La Conferenza è presieduta dal Direttore Amministrativo ed ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte al Direttore Generale in merito all'organizzazione dell'Agenzia. Il Direttore Amministrativo convoca, con periodicità almeno mensile, la Conferenza e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

ARTICOLO 19 – CONTROLLO ISPETTIVO INTERNO

1. Il Controllo Ispettivo interno fa capo al Direttore Generale, che si avvale del supporto tecnico ed amministrativo delle Strutture della Direzione Generale e delle Strutture amministrative dell'Agenzia.
2. Il Controllo Ispettivo interno effettua il controllo ispettivo previsto dalle vigenti normative in materia. In particolare, effettua attività ricorrenti e preventivamente programmate, nonché indagini amministrative su specifico incarico del Direttore Generale.

ARTICOLO 20 – STRUTTURE ORGANIZZATIVE SEMPLICI DI STAFF

1. La Direzione Generale si avvale delle seguenti Strutture organizzative semplici, istituite con il presente Regolamento e poste in posizione di staff:
 - a) Struttura semplice *01.01: Comunicazione istituzionale*
 - b) Struttura semplice *01.02: Valutazione e controllo strategico, organizzazione, qualità e controllo di gestione*
 - c) Struttura semplice *01.03: Sistemi informativi ed informatica*
 - d) Struttura semplice *01.04: Rapporti internazionali*
 - e) Struttura semplice *01.05: Servizio di Prevenzione e Protezione*
2. I Responsabili delle Strutture in staff alla Direzione Generale rispondono direttamente al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Tecnico.
3. Con provvedimento motivato del Direttore Generale possono essere attivate, modificate o estinte le suddette Strutture. Tale provvedimento definisce i contenuti e le attività ad esse assegnate nonché le risorse necessarie.
4. Le Strutture organizzative semplici di staff costituiscono la tecnostruttura a servizio esclusivo della Direzione Generale, senza possibilità di interferire o di alterare il grado di autonomia e di responsabilità delle restanti Strutture organizzative.

TITOLO III - LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

CAPO I - AUTONOMIA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 21 - CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. Le Strutture organizzative si suddividono in complesse, semplici e temporanee.
2. Le Strutture organizzative complesse sono istituite dal presente regolamento sulla base della rispondenza ai seguenti criteri:
 - a) la rilevanza strategica dell'azione svolta rispetto alla gestione complessiva e agli obiettivi dell'Agenzia;
 - b) il livello di responsabilità e di autonomia che viene richiesto;
 - c) la complessità dell'articolazione e delle relazioni organizzative interne;
 - d) l'entità delle risorse assorbite e da gestire;
 - e) il contenuto dei servizi offerti nella loro dimensione qualitativa, di specificità tecnica e di innovatività, nonché la multiprofessionalità e multidisciplinarietà richiesta per le attività di spettanza;
 - f) la rilevanza esterna della struttura.
3. La Struttura complessa esercita funzioni rilevanti per quantità e qualità, che richiedono un elevato grado di autonomia decisionale e che comportano la gestione di risorse umane, tecnologiche e finanziarie rilevanti per entità o diversità.
4. Tutte le Strutture complesse dell'Agenzia si rapportano direttamente alla Direzione Generale.
5. La Struttura semplice rappresenta l'unità organizzativa elementare cui si attribuiscono funzioni che richiedono l'autonomia decisionale necessaria per l'esercizio di funzioni limitate ad un particolare settore operativo o per contribuire a funzioni più ampie e che comportano l'attribuzione delle risorse umane e tecnologiche sufficienti allo scopo.
6. Le Strutture organizzative semplici sono istituite dal presente regolamento sulla base della rispondenza ai seguenti criteri:
 - a) la necessità di dedicare in modo permanente un numero significativo di risorse ad attività coerenti;
 - b) la possibilità di individuare specifiche responsabilità relativamente ad un insieme di attività coerenti;
7. Le Strutture semplici sono articolazioni interne della Direzione Generale, ovvero di singole Strutture complesse.
8. Compiti, funzioni e responsabilità delle Strutture organizzative coinvolte nella realizzazione dei processi sono definite attraverso apposite procedure dal Direttore Generale che ne individua responsabilità e modalità di analisi, disponendone anche l'attivazione.
9. Il responsabile di Struttura organizzativa (complessa, semplice, temporanea) può individuare, previa preventiva approvazione del Direttore Generale, raggruppamenti non strutturali, funzionali all'organizzazione del personale e privi di rilevanza giuridica.

10. L'articolazione organizzativa aziendale prevede inoltre, incarichi di responsabilità professionali:
 - a) che comportano elevate competenze tecnico – professionali specialistiche riferite a prestazioni o attività quali-quantitative complesse e modulati secondo le vigenti disposizioni contrattuali (cosiddetti ad “alta specializzazione”);
 - b) che comportano una competenza funzionale nella disciplina di riferimento e modulati secondo le vigenti disposizioni contrattuali (cosiddetti “altri incarichi professionali”).
11. Gli incarichi di responsabilità professionale ad alta specializzazione sono attribuiti sulla base della rispondenza ai seguenti criteri:
 - a) valenza regionale dell'incarico;
 - b) attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale.

ARTICOLO 22 – AUTONOMIA GESTIONALE E TECNICO PROFESSIONALE DELLE STRUTTURE COMPLESSE

1. Il Direttore Generale, con apposito provvedimento, provvede alla delega di funzioni di gestione di sua competenza a favore dei Dirigenti dell'Agenzia, secondo criteri e modalità propri della disciplina dell'istituto.
2. Gli atti amministrativi delegati a rilevanza esterna vengono assunti nella forma della determinazione dirigenziale.
3. I Responsabili delle Strutture organizzative complesse hanno funzioni di gestione delegate e, pertanto, la competenza ad adottare atti amministrativi a rilevanza esterna nella forma della determinazione.
4. La tipologia degli atti, le procedure di adozione ed il sistema di controllo della Direzione Generale sono definiti negli appositi regolamenti disciplinanti il procedimento di adozione delle determinazioni, adottati dal Direttore Generale, che costituiscono atti di indirizzo sulle norme e sui criteri da seguire nell'adozione dei provvedimenti stessi.
5. In linea di principio, le determinazioni assunte dai Responsabili di Struttura complessa sono proposte dai Responsabili di Struttura semplice ad essi afferenti, ovvero dai responsabili del procedimento, in relazione alle rispettive competenze.
6. In ogni caso, la Direzione Generale mantiene una funzione di valutazione di coerenza tra l'esercizio della funzione delegata e gli indirizzi generali forniti dalla Direzione stessa; a questo proposito il Direttore Generale (ovvero il Direttore Amministrativo, su sua formale delega) può chiedere un riesame del provvedimento, evidenziando vizi di legittimità o elementi di contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi generali dell'Agenzia.
7. I Dirigenti Responsabili di Struttura complessa agiscono con autonomia professionale e sono dotati di potere di gestione nell'ambito del budget assegnato:
 - a) costituiscono riferimento a valenza esterna che può rappresentare l'Agenzia a livello istituzionale nell'ambito della Struttura organizzativa di competenza;
 - b) si rapportano direttamente con il Direttore Generale per tutte le decisioni di carattere istituzionale che coinvolgono l'Agenzia e i suoi prodotti;

- c) ferma restando l'autonomia e la responsabilità tecnico scientifica dei singoli Dirigenti che operano all'interno della loro Struttura organizzativa, hanno la finale responsabilità sui prodotti Arpa da questa erogati;
 - d) propongono al Direttore Generale i Dirigenti per gli incarichi professionali e di Struttura semplice interni alla loro Struttura organizzativa;
 - e) sono costantemente impegnati nella realizzazione delle strategie, delle programmazioni e degli obiettivi dell'Agenzia.
8. Il Responsabile di Struttura complessa propone al Direttore Generale, con specifico e motivato provvedimento, personale assegnato, di ogni ruolo e profilo professionale, alle sue dirette dipendenze per lo svolgimento dell'attività amministrativa e di supporto della struttura.

ARTICOLO 23 – AUTONOMIA GESTIONALE E TECNICO PROFESSIONALE DELLE STRUTTURE SEMPLICI

1. I Dirigenti con incarico di responsabilità di Struttura semplice esercitano la propria autonomia gestionale, disponendo di specifiche risorse assegnate per il raggiungimento di obiettivi correlati ai programmi definiti dalla Direzione Generale ed agli indirizzi espressi dai Responsabili delle Strutture complesse di riferimento.
2. Esercitano la propria autonomia tecnico – professionale, con le connesse responsabilità, nel rispetto della collaborazione multifunzionale, nell'ambito di programmi, indirizzi operativi ed obiettivi valutati e verificati dalle strutture di riferimento.
3. Il Dirigente responsabile di Struttura semplice, nell'ambito della funzione di direzione esercitata dal Responsabile di Struttura complessa, ha autonomia funzionale ed organizzativa della struttura diretta.
4. I Dirigenti con incarico di responsabilità di Struttura semplice non costituiscono riferimento organizzativo a valenza esterna, salvo delega disposta con provvedimento del Direttore Generale su proposta del Responsabile di Struttura complessa.

ARTICOLO 24 – AUTONOMIA TECNICO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI CON INCARICO PROFESSIONALE

1. I Dirigenti con incarico professionale esercitano la propria autonomia tecnico – professionale, con le connesse responsabilità, nel rispetto della collaborazione multifunzionale, nell'ambito di programmi, indirizzi operativi ed obiettivi valutati e verificati dalle strutture di riferimento.
2. Esercitano la propria autonomia tecnico – professionale, con le connesse responsabilità, derivanti dalla loro specifica professionalità, nell'ambito di programmi, indirizzi operativi ed obiettivi valutati e verificati dalle strutture di riferimento.
3. I Dirigenti con incarico professionale operano in *équipe* con le risorse umane della Struttura organizzativa di riferimento, coinvolte nelle diverse fasi del processo.
4. I Dirigenti con incarico professionale non costituiscono riferimento organizzativo a valenza esterna, salvo delega disposta con provvedimento del Direttore Generale su proposta del Responsabile di Struttura complessa.

CAPO II - ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

ARTICOLO 25 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE COMPLESSE

1. Le Strutture complesse vengono istituite con il presente Regolamento sulla base delle disposizioni normative vigenti e di criteri che ne determinano la rilevanza per il perseguimento delle politiche e dei piani strategici di Arpa Piemonte.
2. L'istituzione delle Strutture complesse per prodotto o funzione avviene sulla base dei seguenti criteri valutativi:
 - a) rilievo normativo delle attività di competenza;
 - b) indirizzi programmatici dell'Agenzia;
 - c) estensione e complessità del coinvolgimento nei processi primari, di supporto o di direzione;
 - d) complessità dei servizi erogati o della tecnologia utilizzata;
 - e) permanenza temporale dei servizi erogati;
 - f) rilevanza regionale e sovraregionale dei servizi;
 - g) rilevanza strategico-economica della committenza;
 - h) presenza di rapporti interfunzionali nella matrice, come definito all'art. 3 del presente Regolamento.
3. L'individuazione delle Strutture complesse per area geografica risponde alle disposizioni previste dall'art.10 della legge regionale 13 aprile 1995 n.60 così come modificato dall'art.8 della successiva legge regionale 20 novembre 2002 n.28 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.37-8397 del 10 febbraio 2003.
4. L'attivazione delle Strutture complesse avviene secondo quanto stabilito dal successivo articolo 50 del presente Regolamento.

ARTICOLO 26 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE SEMPLICI INTERNE ALLE STRUTTURE COMPLESSE

1. Le Strutture semplici interne alle Strutture complesse vengono istituite con il presente Regolamento.
2. L'attivazione delle Strutture semplici avviene secondo quanto stabilito dal successivo articolo 50 del presente Regolamento.

ARTICOLO 27 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA

1. Gli incarichi professionali interni alla Direzione Generale vengono istituiti ed attivati e, all'occorrenza, modificati o revocati in caso di soppressione o valutazione negativa, dal Direttore Generale con specifico provvedimento che ne definisce anche requisiti ed attività.
2. Gli incarichi professionali interni alle Strutture organizzative complesse vengono istituiti ed attivati e, all'occorrenza, modificati o revocati in caso di soppressione o valutazione negativa con specifico provvedimento del Direttore Generale su proposta dei rispettivi Responsabili che, ai fini dell'attivazione, ne definiscono requisiti ed attività.

CAPO III - ORGANIGRAMMA

SEZIONE I - STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPLESSE PER PRODOTTO O FUNZIONE

ARTICOLO 28 – SC 02 : AREA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA AMBIENTALE

1. Area funzionale caratterizzata da rilevanza regionale, da elevata estensione e complessità di coinvolgimento nei processi primari, da complessità dei servizi erogati e delle tecnologie utilizzate, dalla loro permanenza temporale e dalla rilevanza strategico economica della committenza.
2. Realizza processi primari di relazione con soggetti ed oggetti ambientali, di acquisizione di informazioni ambientali, di gestione di informazioni ambientali e di produzione della conoscenza ambientale, anche con attività di monitoraggio e controllo, sia attraverso la realizzazione diretta che congiuntamente alle Strutture specializzate per area geografica.
3. Realizza inoltre direttamente processi primari finalizzati all'analisi di specifiche matrici di interesse sanitario, a supporto di altre Strutture complesse dell'Agenzia.
4. Effettua attività di:
 - a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo direttamente in ambito regionale e attraverso il coordinamento e l'integrazione tecnica delle Strutture territoriali ;
 - b) elaborazione, verifica e promozione di programmi di educazione ambientale;
 - c) promozione delle tecnologie ecologicamente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - d) formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard delle risorse idriche; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente e delle aree naturali protette;
 - e) verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
 - f) raccolta, elaborazione, organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia;
 - g) studio e supporto alla valutazione di impatto ambientale;
5. Ha tra l'altro il compito di:
 - a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco" anche in forma integrata;

- b) garantire le attività di prova sui materiali campionati e l'elaborazione delle misure effettuate direttamente in ambito regionale e attraverso il coordinamento e l'integrazione tecnica delle Strutture territoriali;
 - c) garantire le attività di prova sui materiali prelevati dagli Enti competenti in ambito sanitario;
 - d) compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
 - e) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali e di provvedere alla loro elaborazione;
 - f) garantire le attività di studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali direttamente in ambito regionale e attraverso il coordinamento e l'integrazione tecnica delle Strutture territoriali;
 - g) effettuare studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;
 - h) formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali;
 - i) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale.
6. Si articola nelle seguenti Strutture semplici:
- a) Struttura semplice 02.01 – *Integrazione tecnica, tecnico-giuridica e normativa dei servizi territoriali di tutela e vigilanza*
 - b) Struttura semplice 02.02 – *Integrazione tecnica delle attività istituzionali di produzione*
 - c) Struttura semplice 02.03 – *Valutazione ambientale (VIA/VAS)*
 - d) Struttura semplice 02.04 – *Polo alimenti*
 - e) Struttura semplice 02.05 – *Educazione ambientale*
 - f) Struttura semplice 02.06 – *Qualità acque superficiali e sotterranee*
 - g) Struttura semplice 02.07 – *Integrazione tecnica delle attività strumentali di laboratorio*

ARTICOLO 29 – SC 03 : AREA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI PER IL RISCHIO INDUSTRIALE E SVILUPPO ECONOMICO COMPATIBILE

- 1. Area funzionale caratterizzata da rilevanza regionale e strategico-economica della committenza, da complessità dei servizi erogati e delle tecnologie utilizzate .
- 2. Realizza processi primari di relazione con soggetti ed oggetti ambientali, di acquisizione di informazioni ambientali, di gestione di informazioni e di produzione della conoscenza ambientale; realizza inoltre processi specifici finalizzati all'erogazione di servizi che interessano la sanità, a supporto degli Enti a tal fine preposti.
- 3. Nell'ambito dello specifico settore di competenza effettua attività di:

- a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
 - b) promozione e sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio industriale;
 - c) assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, di concerto con le altre Strutture complesse competenti in materia;
 - d) formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti e gli standard del suolo; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità dei microinquinanti organici; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio, nonché gli interventi per il risanamento e il recupero dell'ambiente e delle aree naturali protette;
 - e) verifica del rischio da amianto negli ambienti di vita e di lavoro;
 - f) verifiche impiantistiche a supporto delle ASL nella prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro;
 - g) supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
 - h) supporto tecnico amministrativo per la realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati;
 - i) raccolta, elaborazione, organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia.
4. Ha tra l'altro il compito di:
- a) effettuare sopralluoghi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche;
 - b) effettuare attività di prova ed elaborare le misure effettuate;
 - c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali e di provvedere alla loro elaborazione;
 - d) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale.
5. Si articola nelle seguenti Strutture semplici:
- a) Struttura semplice 03.01 – *Catasto e gestione rifiuti*
 - b) Struttura semplice 03.02 – *Polo microinquinanti*
 - c) Struttura semplice 03.03 – *Polo bonifiche*
 - d) Struttura semplice 03.04 – *Verifiche impiantistiche*

- e) Struttura semplice 03.05 – Polo amianto
- f) Struttura semplice 03.06 – Rischio industriale e pronto intervento

ARTICOLO 30- SC 04 : AREA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI

1. Area funzionale caratterizzata da rilevanza regionale e strategica della committenza e permanenza temporale dei servizi erogati.
2. Realizza processi primari di relazione con soggetti ed oggetti ambientali, di acquisizione e gestione di informazioni ambientali.
3. Compete all'Area, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Direzione Generale, il raccordo delle attività di prevenzione territoriale del rischio geologico e sismico svolte sul territorio regionale.
4. Compete altresì all'Area, con la collaborazione delle Strutture territoriali per la prevenzione del rischio geologico, la predisposizione di linee guida tecniche per l'attività istruttorie di prevenzione territoriale e per la progettazione e l'esecuzione di studi ed indagini geologico-tecniche.
5. Effettua, nell'ambito del territorio delle Province di Torino, Novara e del Verbano Cusio Ossola:
 - a) pareri tecnici relativi alla legge 64/1974 e s.m.i. e studi relativi alla modifica delle perimetrazioni degli abitati da consolidare;
 - b) studi ed approfondimenti tecnici finalizzati all'individuazione delle zone sismiche ed all'aggiornamento della normativa tecnica;
 - c) studi ed approfondimenti specialistici sulla pericolosità, vulnerabilità e rischio sismico regionale, nonché eventuali approfondimenti tecnici inerenti le modalità di definizione in sede regionale dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e l'applicazione della normativa tecnica;
 - d) pareri tecnici ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei controlli e delle verifiche ai sensi della legge regionale 19/1985 sugli strumenti urbanistici e sulle costruzioni;
 - e) progettazione e direzioni di lavori pubblici, in campo regionale, nazionale ed internazionale, (interventi di difesa, consolidamento di movimenti franosi e dissesti di natura idrogeologica, progettazione di ingegneria naturalistica ed ambientale).
 - f) studi ed indagini geologico-tecniche, gestione delle procedure di competenza e predisposizione di contributi tecnico-scientifici, di pareri e di consulenze specialistiche con particolare riferimento alla pianificazione e programmazione territoriale regionale e/o sovraordinata ed a quella urbanistica, alla valutazione di impatto ambientale per gli aspetti geologico-tecniche, al vincolo idrogeologico;
 - g) attività di pronto intervento in occasione di calamità naturali, rilievo dei processi e dei conseguenti effetti in stretto rapporto collaborativo con il Centro regionale per le ricerche territoriali e geologiche; attività di consulenza per l'applicazione dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale; individuazione delle aree a rischio molto elevato;
 - h) studi, ricerche e contributi tecnico-scientifici in materia di idrogeologia superficiale e sotterranea (definizione delle caratteristiche litostratigrafiche, idrogeologiche, geochemiche

- ed isotopiche degli acquiferi superficiali e profondi); valutazioni del rischio in aree caratterizzate dalla presenza di gas e minerali radiogeni e/o fibrosi;
- i) partecipazione a progetti, ricerche e indagini relativi alle materie di competenza; divulgazione e comunicazione delle attività; consulenza specialistica nelle materie di competenza alle strutture Arpa, alle Direzioni Regionali, agli Enti Locali, agli Enti ed Organismi nazionali ed internazionali;
 - j) raccolta, elaborazione, organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia.
6. Ha tra l'altro il compito di:
- a) effettuare sopralluoghi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche "in loco";
 - b) effettuare attività di prova ed elaborare le misure effettuate;
 - c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali e di provvedere alla loro elaborazione;
 - d) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale;
 - e) gestire l'archivio centrale della ex Direzione regionale "Servizi tecnici di prevenzione" ;
 - f) gestire, per l'intero territorio regionale, il laboratorio geotecnico, l'esecuzione di indagini geognostiche, geofisiche ed idrogeologiche in situ e l'elaborazione di studi di meccanica delle terre e delle rocce.
7. Si articola nelle seguenti Strutture semplici:
- a) Struttura semplice 04.01 – *Integrazione tecnica dei servizi di produzione geologico-tecnici*
 - b) Struttura semplice 04.02 – *Progettazione direzione lavori geologico-tecnici*
 - c) Struttura semplice 04.03 – *Polo sismico*
 - d) Struttura semplice 04.04 – *Produzione geologico-technica per le Province di Torino, Novara e Verbano-Cusio-Ossola*

ARTICOLO 31 – SC 05 : AREA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI IN MATERIA DI REVISIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE

1. Area funzionale caratterizzata da rilevanza regionale, sovraregionale e strategica della committenza, complessità della tecnologia utilizzata e permanenza temporale dei servizi erogati.
2. Realizza processi primari di relazione con elementi ed oggetti ambientali, di acquisizione di informazioni ambientali, di gestione di informazioni ambientali e di produzione della conoscenza ambientale anche a supporto di altre Strutture complesse dell'Agenzia.
3. Effettua attività di:

- a) rilievo sistematico, studio, analisi dell'ambiente fisico e del clima, previsione, controllo ed elaborazioni modellistiche dei fattori meteorologici, idrologici, nivologici e sismici ai fini della prevenzione e previsione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente;
 - b) controllo ed elaborazioni modellistiche dei fattori fisici e chimici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento dell'aria;
 - c) assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri e valutazioni tecniche, provvedimenti amministrativi, gestione eventi ed interventi, anche di emergenza;
 - d) formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei rischi naturali, dei fenomeni di inquinamento atmosferico, gli standard di qualità dell'aria, la valutazione degli impatti e la mitigazione degli effetti, le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità nonché gli interventi per il risanamento e il recupero dell'ambiente;
 - e) verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia di vincolo idrogeologico nonché della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo territoriale per la gestione dell'ambiente alpino relativamente alla difesa dalle valanghe e ad impianti ed opere per la pratica dello sci;
 - f) raccolta, elaborazione, organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia;
 - g) attività di formazione tecnico professionale degli operatori e dei destinatari dei servizi.
4. Ha tra l'altro il compito di:
- a) effettuare attività di prova ed elaborare le misure effettuate;
 - b) provvedere alla gestione del Centro funzionale regionale, delle reti di monitoraggio meteorologica, idrologica, nivologica, sismica e della qualità dell'aria e dei sistemi previsionali ad esse connessi, delle attività tecnico-scientifiche del Servizio Idrografico Nazionale trasferite ai sensi del D.Lgs. 112/1998;
 - c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali e di provvedere alla loro elaborazione;
 - d) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale.
5. Si articola nelle seguenti Strutture semplici:
- a) Struttura semplice 05.01 – Servizio meteorologico
 - b) Struttura semplice 05.02 – Servizio idrologico e nivologico
 - c) Struttura semplice 05.03 – Qualità dell'aria

- d) Struttura semplice 05.04 – Centro funzionale: sistema di allertamento
- e) Struttura semplice 05.05 – Sistemi di monitoraggio
- f) Struttura semplice 05.06 – Sistemi elaborativi e modellistica

SEZIONE II - DIPARTIMENTI TERRITORIALI

ARTICOLO 32 – DIPARTIMENTI TERRITORIALI

1. Il Dipartimento territoriale realizza processi primari di relazione con soggetti ed oggetti ambientali, di acquisizione di informazioni ambientali, di gestione di informazioni ambientali e di produzione della conoscenza ambientale.
2. Realizza inoltre direttamente processi primari finalizzati all'analisi di specifiche matrici di interesse sanitario, a supporto di altre Strutture complesse dell'Agenzia.
3. Opera secondo gli indirizzi tecnici delle corrispondenti Strutture specializzate per prodotto o funzione.
4. Effettua attività di:
 - a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;
 - b) controllo sull'igiene dell'ambiente;
 - c) assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza;
 - d) verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale.
5. Ha tra l'altro il compito di:
 - a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco";
 - b) effettuare attività di prova ed elaborare le misure effettuate;
 - c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali e di provvedere alla loro elaborazione;
 - d) compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali;
 - e) formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere rapporti locali sullo stato dell'ambiente;
 - f) effettuare attività di pronto intervento in presenza di emergenze, anche in eventuale raccordo operativo con le altre Strutture complesse competenti in materia.

ARTICOLO 33 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE AFFERENTI AI DIPARTIMENTI TERRITORIALI

1. Sono istituite le seguenti Strutture organizzative territoriali con sede principale localizzata presso il capoluogo di provincia o l'area metropolitana di riferimento:
 - a) SC 06 – Dipartimento territoriale della Provincia di Torino
 - b) SC 07 – Dipartimento territoriale della Provincia di Alessandria
 - c) SC 08 – Dipartimento territoriale della Provincia di Asti
 - d) SC 09 – Dipartimento territoriale della Provincia di Biella
 - e) SC 10 – Dipartimento territoriale della Provincia di Cuneo
 - f) SC 11 – Dipartimento territoriale della Provincia di Novara
 - g) SC 12 – Dipartimento territoriale della Provincia del Verbano Cusio Ossola
 - h) SC 13 – Dipartimento territoriale della Provincia di Vercelli
2. Le articolazioni interne ai Dipartimenti territoriali di cui al comma 1 vengono individuate con un codice che indica la Struttura organizzativa complessa di appartenenza e la tipologia di funzioni assegnate.
3. Le Strutture organizzative di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti Strutture semplici:
 - a) Struttura semplice __.01 – Servizio territoriale di tutela e vigilanza
 - b) Struttura semplice __.02 – Attività istituzionali di produzione
4. Le Strutture semplici __.____ – Attività strumentali di laboratorio localizzate presso i Dipartimenti territoriali vengono assegnate a specifiche Strutture organizzative complesse, con provvedimento del Direttore Generale, che, all'occorrenza, ne dispone anche la modifica o l'estinzione. Tali provvedimenti devono intendersi quali decisioni attuative di un piano di razionalizzazione e riorganizzazione di tutte le attività di laboratorio di Arpa Piemonte, di cui all'art.51.
5. E' istituita altresì all'interno della Struttura organizzativa complessa SC 06 la Struttura semplice 06.03 – Attività istituzionali di produzione dell'area metropolitana Torinese e la Struttura semplice 06.04 – Attività amministrativa di Dipartimento.
6. La Struttura complessa 06 – Dipartimento territoriale della Provincia di Torino è articolata su tre sedi dipartimentali: sede di Torino, sede di Grugliasco e sede di Ivrea.
7. Vengono confermate le sedi operative esistenti, quale presidio territoriale di Arpa Piemonte, fermo restando che, in presenza della necessità di ulteriori adeguamenti organizzativi saranno attivati i livelli di confronto sindacale previsti.

SEZIONE III - STRUTTURE TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO

ARTICOLO 34 - STRUTTURE TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO

1. Si individuano Strutture specializzate per area geografica, relative alle attività transitate con l'approvazione della legge regionale 20 novembre 2002, n.28 che realizzano processi primari di relazione con soggetti ed oggetti ambientali, di acquisizione di informazioni ambientali, di gestione di informazioni e di produzione della conoscenza ambientale.

2. Competono alle Strutture gli interventi sulle attività di seguito definite e la collaborazione con l'Area delle attività regionali per il coordinamento in materia di prevenzione dei rischi geologici per la predisposizione di linee guida tecniche per le attività istruttorie di prevenzione territoriale e per la progettazione e l'esecuzione di studi ed indagini geologico-tecniche.
3. Effettuano, nell'ambito territoriale di competenza:
 - a) pareri tecnici relativi alla legge 64/1974 e s.m.i. e studi relativi alla modifica delle perimetrazioni degli abitati da consolidare;
 - b) studi ed approfondimenti tecnici finalizzati all'individuazione delle zone sismiche ed all'aggiornamento della normativa tecnica;
 - c) studi ed approfondimenti specialistici sulla pericolosità, vulnerabilità e rischio sismico regionale, nonché eventuali approfondimenti tecnici inerenti le modalità di definizione in sede regionale dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e l'applicazione della normativa tecnica;
 - d) pareri tecnici ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei controlli e delle verifiche ai sensi della legge regionale 19/1985 sugli strumenti urbanistici e sulle costruzioni;
 - e) progettazione e direzioni di lavori pubblici, in campo regionale, nazionale ed internazionale, (interventi di difesa, consolidamento di movimenti franosi e dissesti di natura idrogeologica, progettazione di ingegneria naturalistica ed ambientale).
 - f) studi ed indagini geologico-tecniche, gestione delle procedure di competenza e predisposizione di contributi tecnico-scientifici, di pareri e di consulenze specialistiche con particolare riferimento alla pianificazione e programmazione territoriale regionale e/o sovraordinata ed a quella urbanistica, alla valutazione di impatto ambientale per gli aspetti geologico-tecniche, al vincolo idrogeologico;
 - g) attività di pronto intervento in occasione di calamità naturali, rilievo dei processi e dei conseguenti effetti in stretto rapporto collaborativo con il Centro regionale per le ricerche territoriali e geologiche; attività di consulenza per l'applicazione dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale; individuazione delle aree a rischio molto elevato;
 - h) studi, ricerche e contributi tecnico-scientifici in materia di idrogeologia superficiale e sotterranea (definizione delle caratteristiche litostratigrafiche, idrogeologiche, geochimiche ed isotopiche degli acquiferi superficiali e profondi); valutazioni del rischio in aree caratterizzate dalla presenza di gas e minerali radiogeni e/o fibrosi;
 - i) partecipazione a progetti, ricerche e indagini relativi alle materie di competenza; divulgazione e comunicazione delle attività; consulenza specialistica nelle materie di competenza alle strutture Arpa, alle Direzioni Regionali, agli Enti Locali, agli Enti ed Organismi nazionali ed internazionali.
4. Hanno tra l'altro il compito di:
 - a) effettuare sopralluoghi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche "in loco";
 - b) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali e di provvedere alla loro elaborazione.

ARTICOLO 35 - INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO

1. Sono individuate le seguenti Strutture organizzative territoriali per la prevenzione del rischio geologico e le loro articolazioni interne:
 - a) SC 14 - Prevenzione del rischio geologico delle Province di Asti, Vercelli e Biella
 - 1) Struttura semplice 14.01 - *Produzione geologico-tecnica*
 - b) SC 15 - Prevenzione del rischio geologico della Provincia di Cuneo
 - 1) Struttura semplice 15.01 - *Produzione geologico-tecnica*
 - c) SC 16 - Prevenzione del rischio geologico della Provincia di Alessandria.
 - 1) Struttura semplice 16.01 - *Produzione geologico-tecnica*

SEZIONE IV - STRUTTURE DI SUPPORTO

ARTICOLO 36 - STRUTTURE FUNZIONALI DI SUPPORTO

1. Sono individuate tre Strutture complesse specializzate per prodotto o funzione caratterizzate da rilevanza aziendale e permanenza temporale dei servizi erogati.

ARTICOLO 37 - SC 17 : STRUTTURA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

1. Realizza processi amministrativi e di supporto alla Direzione Generale e alle altre articolazioni dell'Agenzia.
2. Effettua attività di:
 - a) avvio, istruttoria e conclusione di procedimenti amministrativi e tecnico-amministrativi;
 - b) consulenza e assistenza amministrativa, legale, organizzativa, finanziaria ed economica;
 - c) rogatoria di contratti;
 - d) consulenza legale interna;
 - e) istruttoria relativa alle controversie;
 - f) adempimenti relativi alle polizze rischi concernenti il personale dipendente e convenzionato, nonché per responsabilità civile terzi ed azione legale;
 - g) coordinamento di tutte le attività amministrative e di archivio dell'Agenzia;
 - h) predisposizione del bilancio e dei rendiconti periodici;
 - i) fatturazione, gestione di cassa ed IVA, gestione entrate;
 - j) parere di regolarità contabile sugli atti amministrativi;
 - k) gestione degli aggiornamenti in ambito fiscale;
 - l) gestione e responsabilità del protocollo generale.
3. Ha tra l'altro il compito di:
 - a) garantire il pagamento degli stipendi e dei contributi dei dipendenti;
 - b) assicurare il pagamento dei soggetti esterni;

-
- c) assolvere agli adempimenti fiscali e tributari;
 - d) garantire l'effettuazione e l'amministrazione dei processi di supporto connessi ai settori di competenza;
 - e) assolvere alle funzioni e agli obblighi derivanti dall'ordinamento giuridico vigente per le materie di competenza;
 - f) sviluppare e promuovere il miglioramento delle condizioni generali di funzionamento amministrativo dell'Agenzia;
 - g) supportare la Direzione Generale nel raggiungimento degli obiettivi di organizzazione, gestione e sviluppo delle attività.
4. Si articola nelle seguenti Strutture semplici:
- a) Struttura semplice 17.01 – *Affari Generali*
 - b) Struttura semplice 17.02 – *Contabilità e Bilancio*
 - c) Struttura semplice 17.03 – *Affari Legali e Contenzioso*
5. Gli avvocati della Struttura semplice 17.03 – *Affari Legali e Contenzioso*, ancorché inseriti nella struttura di appartenenza ed assoggettati alle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato, operano in autonomia ed esercitano liberamente le loro peculiari funzioni di natura professionale nell'interesse esclusivo dell'Ente. Essi sono iscritti all'Albo professionale secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 38 – SC 18 : STRUTTURA DELLA GESTIONE E DELLO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

1. Realizza processi di gestione e sviluppo delle risorse umane a supporto della Direzione Generale e delle altre articolazioni dell'Agenzia.
2. Effettua attività di:
 - a) programmazione dell'acquisizione delle risorse umane e della mobilità interna;
 - b) assunzione e gestione del personale dipendente e non dipendente;
 - c) gestione trattamento economico e giuridico del personale;
 - d) predisposizione documenti e pratiche per la gestione degli aspetti previdenziali;
 - e) gestione dei percorsi di sviluppo di carriera interna;
 - f) gestione delle relazioni sindacali e del contratto integrativo aziendale;
 - g) valorizzazione delle risorse umane.
3. Ha tra l'altro il compito di:
 - a) contribuire alla definizione del sistema incentivante della dirigenza e del comparto;
 - b) progettare e governare il processo di definizione della dotazione organica;
 - c) definire e gestire il modello di competenze;
 - d) supportare il processo di valutazione delle posizioni e delle prestazioni dirigenziali;
 - e) gestire il processo di valutazione del comparto per lo sviluppo orizzontale e verticale e per le posizioni organizzative;

- f) progettare e gestire i processi di analisi dei fabbisogni formativi, di pianificazione delle attività formative e loro programmazione temporale, realizzazione e controllo;
 - g) verificare le ricadute sull'organizzazione della formazione erogata ed analizzare gli scostamenti rispetto alle strategie aziendali;
 - h) garantire pari opportunità in ordine all'accesso all'impiego, ai percorsi formativi, all'affidamento degli incarichi, allo sviluppo professionale.
4. Si articola nelle seguenti Strutture semplici:
- a) Struttura semplice 18.01 – *Amministrazione personale dipendente e convenzionato*
 - b) Struttura semplice 18.02 – *Formazione personale dipendente*
 - c) Struttura semplice 18.03 – *Rapporti sindacali*

ARTICOLO 39 – SC 19 : STRUTTURA DEGLI UFFICI TECNICO LOGISTICI

1. Realizza processi tecnico-logistici e di supporto alla Direzione Generale e alle altre articolazioni dell'Agenzia.
2. Effettua attività di:
 - a) avvio, istruttoria e conclusione di procedimenti tecnico-logistici;
 - b) consulenza e assistenza tecnico-logistica;
 - c) coordinamento di tutte le attività tecnico-logistiche dell'Agenzia;
 - d) predisposizione di programmi annuali e pluriennali di lavori pubblici e degli acquisti in conto capitale;
 - e) progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilizzazione dei lavori, liquidazione e collaudo in forma diretta ed indiretta;
 - f) manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la funzionalità di tutte le strutture e degli impianti tecnologici;
 - g) manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature tecnico scientifiche e specialistiche ed economali;
 - h) collaborazione alla progettazione affidata a soggetti esterni;
 - i) gestione degli inventari;
 - j) acquisizione, dismissione, cessione e locazione beni immobili;
 - k) gestione beni in comodato o a seguito di donazione;
 - l) gestione e controllo i servizi in appalto;
 - m) gestione utenze;
 - n) gestione degli acquisti di beni e servizi, delle richieste interne e dei procedimenti di gara (formale e informale).
3. Ha tra l'altro il compito di:
 - a) gestire la scelta del fornitore;

- b) gestire l'albo dei fornitori;
 - c) analizzare i fabbisogni e programmare gli acquisti di beni e servizi;
 - d) gestire in modo integrato i magazzini curandone la contabilità;
 - e) gestire in modo integrato la logistica ed il parco automezzi;
 - f) garantire l'effettuazione e l'amministrazione dei processi di supporto connessi ai settori di competenza;
 - g) assolvere alle funzioni e agli obblighi derivanti dall'ordinamento giuridico vigente per le materie di competenza;
 - h) sviluppare e promuovere il miglioramento delle condizioni generali di funzionamento tecnico-logistico dell'Agenzia;
 - i) supportare la Direzione Generale nel raggiungimento degli obiettivi di organizzazione, gestione e sviluppo delle attività.
4. Si articola nelle seguenti Strutture semplici:
- a) Struttura semplice 19.01 – *Provveditorato*
 - b) Struttura semplice 19.02 – *Economato*
 - c) Struttura semplice 19.03 – *Tecnico e Patrimonio*

SEZIONE V - CENTRI REGIONALI DI RILEVANZA STRATEGICA

ARTICOLO 40 – CENTRI REGIONALI DI RILEVANZA STRATEGICA

1. Sono individuate tre Strutture complesse specializzate per prodotto o funzione caratterizzate da rilevanza regionale, sovraregionale e strategico-economica della committenza e complessità della tecnologia utilizzata.

ARTICOLO 41 – SC 20 : CENTRO REGIONALE PER L'EPIDEMIOLOGIA E LA SALUTE AMBIENTALE

1. Centro regionale con sede principale localizzata presso la città di Torino o l'area metropolitana di riferimento, caratterizzato da rilevanza regionale e strategico-economica della committenza e permanenza temporale dei servizi erogati.
2. Realizza processi specifici finalizzati all'erogazione di servizi che interessano la sanità, a supporto degli enti a tal fine preposti, sia attraverso la realizzazione diretta che congiuntamente alle Strutture specializzate per area geografica.
3. Effettua attività in materia di:
 - a) promozione, conduzione ed esecuzione di indagini epidemiologiche ambientali;
 - b) assistenza tecnico scientifica in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, nonché di supporto per l'esecuzione di controlli nei luoghi di vita e di lavoro;
 - c) auditing relative all'accreditamento delle strutture sanitarie;
 - d) raccolta, elaborazione, organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale

nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le Istituzioni e gli Organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia.

4. Ha tra l'altro il compito di:
 - a) effettuare la sorveglianza a livello regionale dello stato di salute della popolazione in relazione ai determinanti ambientali;
 - b) effettuare attività di monitoraggio e di valutazione dell'impatto dei processi produttivi sulla salute umana nei luoghi di lavoro;
 - c) effettuare attività di valutazione della qualità igienica ambientale applicando tecniche di virologia e microbiologia speciale;
 - d) effettuare attività di monitoraggio dei pollini e delle spore fungine;
 - e) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati esistenti a livello regionale e degli Enti locali e di provvedere alla loro elaborazione;
 - f) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale sulle tematiche della prevenzione nel campo della salute ambientale.
5. Si articola nelle seguenti Strutture semplici:
 - a) Struttura semplice 20.01 – *Accreditamento strutture sanitarie*
 - b) Struttura semplice 20.02 – *Igiene industriale*
 - c) Struttura semplice 20.03 – *Microbiologia speciale e rapporti con il Servizio Sanitario*
 - d) Struttura semplice 20.04 – *Epidemiologia ambientale*

ARTICOLO 42 – SC 21 : CENTRO REGIONALE PER LE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

1. Centro regionale con sede principale localizzata presso la città di Ivrea, caratterizzato da rilevanza regionale e strategico-economica della committenza, complessità dei servizi erogati e delle tecnologie utilizzate.
2. Realizza processi primari di relazione con soggetti ed oggetti ambientali, di acquisizione di informazioni ambientali e di gestione di informazioni ambientali.
3. Effettua attività di:
 - a) controllo dei fattori fisici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento da elettromagnetismo;
 - b) controllo sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni;
 - c) assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza;
 - d) formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità di inquinamento elettromagnetico; le norme di

- campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento elettromagnetico e dei relativi fattori di rischio;
- e) raccolta, elaborazione, organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le Istituzioni e gli Organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia.
4. Ha tra l'altro il compito di:
- a) effettuare sopralluoghi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche "in loco";
 - b) effettuare attività di prova ed elaborare le misure effettuate;
 - c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali e di provvedere alla loro elaborazione;
 - d) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale.
5. Si articola nelle seguenti Strutture semplici:
- a) Struttura semplice *21.01 – Radiazioni ionizzanti – ricerca e sviluppo*
 - b) Struttura semplice *21.02 – Radiazioni ionizzanti – monitoraggio e controllo dei siti nucleari*
 - c) Struttura semplice *21.03 – Radiazioni non ionizzanti*

ARTICOLO 43 – SC 22 : CENTRO REGIONALE PER LE RICERCHE TERRITORIALI E GEOLOGICHE

1. Centro regionale con sede principale localizzata presso la città di Torino o l'area metropolitana di riferimento, caratterizzato da rilevanza regionale, sovregionale e strategica della committenza, complessità delle tecnologie utilizzate e permanenza temporale dei servizi erogati.
2. Realizza processi primari di relazione con soggetti ed oggetti ambientali, di acquisizione di informazioni ambientali, di gestione di informazioni ambientali e di produzione della conoscenza ambientale.
3. Effettua attività di:
 - a) analisi, definizione ed aggiornamento del quadro di riferimento sullo stato del territorio regionale in merito ai processi di modellamento naturale dell'ambiente, all'instabilità dei versanti, alla dinamica fluviale e torrentizia, alle caratteristiche geologiche, fisiche e meccaniche delle rocce e dei terreni;
 - b) gestione e sviluppo di sistemi e tecniche di controllo dell'instabilità dei versanti, misure strumentali, analisi ed elaborazione delle risultanze al fine della comprensione dei meccanismi di evoluzione; studi, approfondimenti, consulenze nello specifico settore agli enti interessati;
 - c) coordinamento delle attività di rilievo, raccolta, omogeneizzazione e strutturazione delle informazioni inerenti l'analisi dei processi morfodinamici manifestatisi a seguito dei principali eventi alluvionali e calamitosi ai fini della ricostruzione del quadro degli effetti indotti;

- d) realizzazione e gestione del Sistema Informativo Geologico, aggiornamento e manutenzione delle basi dati, della cartografia geotematica e degli strumenti operativi, sviluppo di specifici applicativi, predisposizione di servizi di diffusione dell'informazione geologica e geotematica, attività di formazione tecnico-professionale degli operatori e dei destinatari dei servizi;
 - e) organizzazione e gestione dei rapporti con Apat per il coordinamento a livello regionale delle attività di rilevamento, informatizzazione, produzione e diffusione della cartografia numerica geologica e geotematica d'Italia;
 - f) gestione, per i temi di competenza, dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi locali, regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia;
 - g) realizzazione e gestione del Sistema Informativo Geografico, sviluppo di tecnologie e di procedure per la gestione, l'elaborazione e la diffusione dei dati tematici georiferiti, sviluppo di modellistica numerica, integrazione ed arricchimento delle competenze in campi della geomática, armonizzazione e coordinamento delle modalità di gestione dei dati territoriali, creazione e gestione centralizzata della base dati geografica multitematica di interesse trasversale per le funzioni dell'Agenzia;
 - h) partenariato nazionale ed internazionale, coordinamento delle attività di studio e ricerca, per gli ambiti di competenza;
 - i) reporting, anche mediante la pubblicazione di monografie e collane divulgative, degli studi e ricerche condotti nell'ambito delle materie di competenza e redazione del rapporto annuale sullo stato dell'ambiente.
4. Ha tra l'altro il compito di:
- a) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali e di provvedere alla loro elaborazione;
 - b) provvedere alla gestione della rete di monitoraggio dei fenomeni franosi;
 - c) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale;
 - d) redigere un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente utile ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte, da trasmettere alla Giunta Regionale.
5. Si articola nelle seguenti Strutture semplici:
- a) Struttura semplice 22.01 – *Studi e ricerche geologiche*
 - b) Struttura semplice 22.02 – *Sistema informativo geografico*
 - c) Struttura semplice 22.03 – *Valutazioni di pericolosità e rischio geologico*
 - d) Struttura semplice 22.04 – *Reporting ambientale*

TITOLO IV - SISTEMI OPERATIVI

CAPO I - SISTEMI OPERATIVI

ARTICOLO 44 – CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Direttore Generale pone in essere un controllo sugli atti di gestione adottati dai Responsabili di Struttura complessa.
3. Il Servizio Ispettivo interno pone in essere un controllo sui procedimenti amministrativi e sui processi di produzione e di erogazione delle attività.

ARTICOLO 45 – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

1. Il processo di programmazione, secondo la logica della condivisione degli obiettivi, della ricerca di sinergie con le realtà istituzionali locali, del raccordo con le altre realtà pubbliche e nel rispetto degli obiettivi e dei principi fissati a livello di programmazione regionale, si svolge secondo gli strumenti previsti dalla attuale normativa vigente, con particolare ricorso agli strumenti dell'accordo di programma quadro, delle convenzioni, dell'accordo tra pubbliche amministrazioni e del contratto programma, anche con soggetti privati rappresentativi.
2. L'Agenzia correla gli obiettivi predeterminati in sede di Comitato Regionale di Indirizzo e le decisioni assunte a livello organizzativo e gestionale per il loro perseguimento.
3. Mentre la fase di pianificazione vede l'Agenzia impegnata nella definizione di proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritari di intervento da sottoporre agli Organi di indirizzo regionale e provinciali, congiuntamente con i competenti Enti Locali interessati, il processo di programmazione interno dà attuazione a tali obiettivi determinati nella fase di pianificazione, mediante l'individuazione delle modalità tecniche organizzative necessarie ed opportune per il conseguimento degli stessi, ed è articolato in fasi successive ed integrate: quella della presa d'atto e della valutazione delle scelte strategiche, quella delle modifiche o integrazioni o innovazioni da portare all'assetto organizzativo e funzionale dei servizi in relazione delle nuove scelte strategiche, quella della conseguente predisposizione dei programmi da sviluppare previa definizione analitica dei fabbisogni di risorse professionali, tecnologiche e finanziarie da impiegare.
4. Il processo di budgeting consente di individuare, per ciascun Centro di Responsabilità, obiettivi di attività e di efficienza specifici per l'attuazione delle scelte di programmazione, previa assegnazione delle risorse da mettere a disposizione ai fini del conseguimento degli stessi nel periodo di tempo previsto e della ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.
5. Il processo di budgeting consente l'integrazione fra la Direzione Generale e tutte le articolazioni organizzative all'interno dell'Agenzia, mediante la responsabilizzazione diretta dei Dirigenti ed identificando nel contributo partecipativo degli stessi lo strumento essenziale per la qualificazione dell'offerta di servizio e per le realizzazioni delle finalità istituzionali.
6. Il sistema di budget presuppone l'utilizzo di procedure di contabilità analitica. Per la sua realizzazione, la Direzione Generale progetta, sviluppa ed utilizza in termini evolutivi il proprio sistema informativo – informatico e le relative banche dati.

7. Il Direttore Generale procede alla valutazione e al controllo di quanto realizzato dalle singole Strutture organizzative, mirante a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione della pianificazione strategica e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico regionale, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
8. Tale attività consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, ovvero dalla pianificazione e gli obiettivi di programmazione prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

ARTICOLO 46 - CONTROLLO QUALITÀ

1. Nell'Agenzia sono agevolate le iniziative che promuovono e sviluppano il miglioramento della qualità, attraverso la creazione di un sistema che assicuri sistematicità e certezza di offerta di servizi e prodotti di qualità.
2. E' impegno dell'Agenzia la diffusione della cultura del miglioramento continuo attraverso il problem solving, il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei professionisti, l'evidenza dei risultati raggiunti.
3. Il Direttore Generale è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e consentano la promozione ed il supporto ad attività valutative e di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e di produzione.



- REGOLAMENTO -

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 47 - LOGOTIPO DI ARPA PIEMONTE

1. Il logotipo di Arpa Piemonte è così composto:
 - a) la scritta Arpa in blu
 - b) un triangolo con il vertice rivolto verso il basso rappresentante un ambiente in forma stilizzata, inserito tra la lettera P e la lettera A dell'acronimo Arpa
 - c) la parola Piemonte, bianca in campo verde, inserita in un rettangolo posizionato sul lato superiore del triangolo e della stessa lunghezza
 - d) la scritta Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, di colore verde, su due righe, posizionata al disotto della scritta Arpa.
2. Il simbolo triangolare richiama l'idea di attenzione attraverso la forma geometrica del segnale stradale di precedenza ed esprime così il concetto di intervento sul territorio con l'azione di difesa e controllo su elementi quali aria, acqua, terra per la salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente.
3. L'ambiente stilizzato raffigurato nel triangolo riproduce su sfondo celeste, dall'alto verso il basso: un gruppo di abitazioni di colore nero con le finestre bianche, un traliccio dell'alta tensione, una nuvola blu e un albero. Procedendo verso il basso: una strada grigia su cui cammina una persona (anch'essa di colore blu) con in mano una borsa verde. In primo piano una striscia verde che rappresenta un prato e una blu che rappresenta un fiume.

ARTICOLO 48 - IMMAGINE COORDINATA DI ARPA PIEMONTE

1. L'immagine coordinata è l'impatto visivo unitario che l'Agenzia dà di sé attraverso la particolare struttura estetica dei suoi prodotti editoriali, istituzionali o promozionali, della pubblicità, della segnaletica, della modulistica e di ogni momento di contatto esterno con il pubblico.
2. L'immagine coordinata dell'Agenzia comprende una serie di elementi che la identificano spiccatamente: il logo, i colori, i caratteri tipografici e il formato dei documenti, la grafica web ed editoriale, gli automezzi e la strumentazione e tutte quelle forme e stili che si ripetono in ogni forma di espressione della stessa.
3. La realizzazione di un sistema di immagine coordinata dell'Agenzia è di competenza della Direzione Generale ed è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardare l'identità di Arpa Piemonte;
 - b) diventare l'elemento unificatore, visivamente, dell'attività dell'Agenzia;
 - c) favorire, nei confronti della Collettività, una più facile identificazione.

ARTICOLO 49 - NORME APPLICABILI

1. Al personale dipendente di Arpa Piemonte si applicano i CC.CC.NN.L. del Comparto Sanità, Aree dirigenziali e personale non dirigente vigenti nel tempo, nonché gli accordi sindacali decentrati, stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per quanto non incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento o altre normative vigenti in materia, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

ARTICOLO 50 – ADEGUAMENTO DELLE DIMENSIONI STRUTTURALI

1. Forme di successiva flessibilità e di adeguamento delle dimensioni strutturali del presente Regolamento sono attuate garantendo il coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni Sindacali nel processo decisionale e in ossequio delle disposizioni contrattuali vigenti.

ARTICOLO 51 – RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

1. Le Strutture semplici *Attività strumentali di laboratorio* eseguono attività di prova in stazione fissa permanente come fornitori di Strutture organizzative complesse e di clienti esterni.
2. Sono istituite sulla base della rispondenza ai seguenti criteri:
 - a) qualità dei dati prodotti in termini di garanzia costante della loro riferibilità esterna, ai sensi delle norme ISO;
 - b) produzione, in termini di attività realizzata;
 - c) risorse umane necessarie in termini di competenze e dotazione organica;
 - d) infrastrutture necessarie in termini di spazi di lavoro e servizi connessi, attrezzature ed apparecchiature di processo, servizi di supporto quali trasporti e comunicazione;
 - e) rispetto e garanzia per le attuali assegnazioni del personale dipendente.
3. Sono localizzate presso i Dipartimenti territoriali e vengono assegnate a specifiche Strutture organizzative complesse con provvedimento di istituzione ed attivazione del Direttore Generale, che, all'occorrenza, ne dispone anche la modifica o l'estinzione.
4. I provvedimenti di istituzione, attivazione, modifica ed estinzione devono intendersi quali decisioni attuative di un piano di razionalizzazione e riorganizzazione di tutte le attività di laboratorio di Arpa Piemonte, strutturato secondo i criteri di cui al precedente comma 2 che ne evidenziano le caratteristiche qualitative ed economiche.

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 52 – ATTUAZIONE

1. Il Direttore Generale provvede:
 - a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, alla nomina dei Responsabili delle Strutture complesse;
 - b) entro i successivi venti giorni, a specificare i contenuti e le attività attribuite alle Strutture organizzative complesse e all'attivazione delle stesse, secondo quanto disposto all'articolo 25;
 - c) entro i successivi venti giorni, alla assegnazione del personale alla Direzione Generale ed alle Strutture complesse;
 - d) entro venti giorni dalla assegnazione del personale, a definire i contenuti e le attività attribuite alle Strutture organizzative semplici necessarie all'avvio della nuova organizzazione e all'attivazione delle stesse, secondo quanto disposto all'articolo 26;

-
- e) entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento all'approvazione del piano di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività di laboratorio di cui all'articolo 49.
 2. I Responsabili delle Strutture complesse provvedono:
 - a) entro quindici giorni dalla attivazione delle Strutture semplici necessarie all'avvio della nuova organizzazione, alla individuazione e proposta di nomina dei Responsabili delle Strutture semplici afferenti;
 - b) entro i successivi dieci giorni, alla assegnazione del personale alle Strutture semplici afferenti attivate con determinazione dirigenziale;
 - c) entro dieci giorni dalla assegnazione del personale, a definire contenuti ed attività degli incarichi professionali necessari all'avvio della nuova organizzazione, alla individuazione e proposta di nomina dei relativi Responsabili.
 3. Il percorso di avvio della nuova organizzazione sarà sostenuto da specifiche iniziative di comunicazione quali le conferenze di servizio, anche supportate da monitoraggio del clima organizzativo, finalizzate al coinvolgimento costante di tutto il personale di Arpa Piemonte.
 4. La dotazione organica minima verrà definita attraverso il meccanismo della concertazione, sulla base di indicatori complessivi di attività delle Strutture organizzative e delle richieste di mobilità volontaria e sarà contenuta nei provvedimenti citati al precedente comma 1 lettere b) e d), compatibilmente con i vincoli previsti dalla normativa in materia finanziaria.
 5. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta conclusione dell'attività di vigilanza di cui all'art.2 comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60.
 6. L'attuazione del presente regolamento non implica l'attivazione di processi di mobilità interna, fatta salva la mobilità volontaria, compatibile con il presente modello organizzativo, attivata a richiesta del personale.
 7. Durante i periodi di tempo previsti dal presente articolo, continuano ad operare le previgenti Strutture e restano validi gli incarichi affidati e la Direzione Generale adotta i provvedimenti specifici per il passaggio organizzativo e gestionale dalla situazione precedente alla nuova organizzazione.
 8. Ai sensi della legge regionale 20 novembre 2002 n. 28 e nel rispetto del protocollo d'intesa sottoscritto il 23 luglio 2002 e recepito con D.G.R. n. 97-6929 in data 5 agosto 2002, al personale regionale dirigente assegnato funzionalmente ad Arpa Piemonte continuano ad applicarsi, nelle more dell'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 11 comma 2 della l.r. 28/2002 medesima, i principi e gli istituti previsti dal relativo CC.CC.NN.L. di riferimento in deroga alle norme del presente Regolamento di organizzazione, ivi compresa la disciplina giuridica ed economica prevista in caso di affidamento di incarichi di responsabilità di struttura o di natura professionale.
 9. I provvedimenti di cui al presente articolo che costituiscono materia ad istituto oggetto di relazione sindacale, saranno adottati previa attivazione della concertazione.

STRUTTURA ARPA

